

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 2/2023

All'udienza del 12 maggio 2023, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello si è riunita per trattare il ricorso depositato via PEC in data 9 maggio 2023, prot. n. R-870 dalla Argentia ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig, Luca Giuseppe Fabrizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Noemi Cirulli, giusta procura allegata al reclamo, e il ricorso depositato via PEC in data 11 maggio 2023, prot. n. R - 885, dalla S.G. Amsicora ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Alessandro Dedoni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Dedoni e Noemi Cirulli, giusta procura allegata al reclamo, per l'impugnazione del Comunicato Ufficiale n.136 del 2 maggio 2023, nel quale è stato comunicato l'annullamento ad opera del Segretario Generale FIH con la nota in data 26/4/2013, prot.n. R-786 del 27/4/2023, della sanzione della sospensione di quindici giorni inflitta ad Agnese Grossi, tesserata della ASD Butterfly Roma HCC, dal Giudice Sportivo Supplente in data 24/4/2023, C.U. n.3 Finale U18 F, e il suo utilizzo nella gara del Campionato di Serie A Elite Femminile, disputata a Cernusco sul Naviglio in data 30 aprile 2023, HC Argentia v Butterfly Roma HCC, e nella successiva gara del Campionato di Serie A Elite Femminile, disputata a Roma in data 7 maggio 2023, Butterfly Roma HCC v SG Amsicora.

Con i sopra citati ricorsi, di cui è stata disposta la riunione in ragione del loro contenuto e dell'oggetto delle domande svolte, i sodalizi ASD Argentia e SG Amsicora ASD hanno impugnato il Comunicato Ufficiale n.136 del 2 maggio 2023 nella parte in cui è stato comunicato l'annullamento ad opera del Segretario Generale FIH con la nota in data 26/4/2013, prot.n. R-786 del 27/4/2023, della sanzione della sospensione di quindici giorni

inflitta ad Agnese Grossi, tesserata della ASD Butterfly Roma HCC, dal Giudice Sportivo Supplente in data 24/4/2023, C.U. n.3 Finale U18 F.

In particolare, l'Argentia ASD ha dedotto che l'annullamento disposto dal Segretario Generale era un atto *“privo di qualsiasi efficacia giuridica essendo del tutto improprio, sia per la sua provenienza che per la sua modalità di formazione”* e, quindi, *“non poteva in alcun modo revocare ed annullare la sanzione disciplinare”* che era stata inflitta ad Agnese Grossi dal Giudice Sportivo.

La SG Amsicora ASD, a sua volta, nel richiamare le doglianze svolte dall'Argentia ASD, ha eccepito *“l'abnormità del provvedimento amministrativo di revoca-annullamento della sanzione della sospensione a tempo inflitta ad Agnese Grossi, che si colloca al di fuori della sequenza statutaria e regolamentare che attribuisce la conoscenza del fatto e della sanzione ai soli giudici federali”*.

Infatti, *“l'autonomia che l'ordinamento federale riserva alla giustizia sportiva non prevede in nessun caso l'intervento in via di revisione da parte di organi amministrativi della Federazione o conferisce loro il potere di modifica dei provvedimenti (ndr giurisdizionali)”*.

Entrambi i sodalizi, quindi, concludevano chiedendo l'accertamento e la declaratoria di irregolarità della posizione della atleta Agnese Grossi nelle due gare del Butterfly Roma HCC disputate in data 30/4/2023 e in data 7/5/2023, rispettivamente contro l'Argentia e la SG Amsicora e, conseguentemente, irrogarsi la sanzione della perdita delle due gare con il risultato di 2 – 0, nonché l'ammenda e la penalizzazione di punti in classifica.

Si è costituita la ASD Butterfly Roma HCC, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Enrico Lubrano e dall'Avv. Maria Burattini, la quale contestava i ricorsi, deduceva nel merito la mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi idonei a configurare la condotta assunta come sanzionabile e, in particolare, rappresentava la totale buona fede e l'affidamento incolpevole generato dalla comunicazione federale.

Fissata la camera di consiglio in data 12 maggio 2023 per la discussione dei ricorsi, anche in modalità da remoto, partecipavano per i sodalizi ricorrenti l'Avv. Noemi Cirulli e il Sig. Luca Giuseppe Fabrizio, Presidente dell'ASD Argentina, e per l'ASD Butterfly Roma HCC l'Avv. Maria Burattini e il Sig. Mario Grossi, Presidente della stessa Associazione.

L'Avv. Cirulli illustrava i ricorsi e insisteva per l'accoglimento e l'Avv. Burattini richiamava le difese già svolte nella memoria e insisteva per il rigetto dei reclami.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava la presente decisione.

MOTIVI

Questa Corte rileva che i ricorsi sono volti all'accertamento della declaratoria di irregolarità della posizione della atleta Agnese Grossi nelle due gare di cui è ricorso invocando la disapplicazione dell'atto del Segretario Generale sul presupposto della sua inefficacia ed irritualità rispetto alla procedura degli organi di giustizia sportivi.

Su tali presupposti i sodalizi fondavano la richiesta di irrogazione delle conseguenti sanzioni all'ASD Butterfly Roma HCC come da Regolamento di Giustizia.

Ciò posto, il Collegio osserva che questa Corte in funzione di Corte Sportiva di Appello è competente a conoscere delle impugnazioni rese in primo grado dal Giudice Sportivo Nazionale e dai Giudici Sportivi Territoriali.

Nel caso di specie è pacifico che gli atti impugnati non costituiscano provvedimento giurisdizionale di prima istanza contro cui è ammesso ricorso innanzi a questa Corte, tale non potendosi considerare l'anomalo provvedimento amministrativo, a firma del Segretario Generale, di cui al Comunicato Ufficiale oggetto dei ricorsi, evidentemente non pronunciato, né sottoposto al vaglio del Giudice Sportivo.

La Corte, comunque, tiene a rilevare che il vaglio della regolarità o meno della posizione di Agnese Grossi nelle due gare disputate contro le associazioni ricorrenti ben poteva, e doveva,

avvenire mediante la procedura disciplinata dal Regolamento di Giustizia, che prevede che gli interessati debbano proporre istanza al Giudice Sportivo entro il termine di sette giorni dal compimento dell'evento (art. 105 del RdG.), deducendo in tale sede l'eventuale inefficacia del provvedimento amministrato *de quo*.

L'evidente incompetenza per grado e funzionale di questa Corte, pertanto, giustifica la pronuncia di inammissibilità dei ricorsi precludendo l'esame di ogni ulteriore questione ritenuta assorbita.

P.Q.M.

La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva:

- visti gli articoli 100, 101, 103, 105 e 109, del Regolamento di Giustizia FIH;
- dichiara inammissibili i ricorsi presentati dall'ASD Argentia, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Luca Giuseppe Fabrizio, e dalla S.G. Amsicora ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Alessandro Dedoni.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 12 maggio 2023

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Vincenzo Corona

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

F.to Avv. Ersilia Sibilio